

1 Couperio
7/B

COMUNE DI VASANELLO
PROVINCIA DI VITERBO



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VASANELLO
Prov. di VITERBO

Reg. N. 89

OGGETTO: Convenzione per la lottizzazione e urbanizzazione del comparto edilizio n° 7/B.

L'annomillenovecentonovantuno il giorno ventisette del mese di Aprile in Vasanello e nel Palazzo Comunale, avanti a me Dott. Erminio De Bellis Segretario Capo del Comune è comparso il Sig: [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a Vasanello, Via [redacted] - CF.: [redacted] e il Sig. Creta Elvise nato a Vasanello il [redacted] nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vasanello, C.F. Comune : 00221130560 della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, i quali mi chiedono di dare atto di quanto segue:

PREMESSO

- che il suddetto (in seguito indicato come "Lottizzante"), è proprietario degli appezzamenti di terreno edificabile in Vasanello, Località Case Muffo, distinti in Catasto Terreni con le particelle 30- 30 del Foglio 22 della superficie di mq. 3.200. Che tali aree sono destinate a sottozona di espansione edilizia C3 nel Programma di Fabbricazione approvato dalla Giunta Regionale per il Lazio con Deliberaz. n° 1971 del 28/4/1980;
- che per la parte di tali aree residenziali ricadenti nel comparto n° 7/B della zona C3 il lottizzante ha provveduto a far redigere un piano di lottizzazione ad iniziativa privata incaricando allo scopo il Dott Arch. Anna Veraldi;
- Che detto progetto ha ottenuto parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta dell' 11/10/1985 verbale n° 87;
- che detto progetto ha ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale con Deliberazione in data 3/4/1986 n° 60 ai sensi della Legge Regionale 36/87.
- che detta deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R. della regione Lazio n° 31 del 10/11/1986;
- che le aree di cui trattasi non risultano gravate di uso civico;

- che detto progetto viene allegato al presente atto, quale parte integrante di esso con tutti i suoi elaborati, costituiti da :

- 1) Inserimento del P.D.L. nel P.D.F.;
- 2) Calcolo delle superfici e dei volumi;
- 3) Piano di lottizzazione - Planimetria dello stato attuale;
- 4) Aree edificabili - Tracciato viario e illuminazione;
- 5) Tipologie consigliate - tipo volumi;
- 6) Rete fognante e idrica.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione che ha per oggetto la Lottizzazione e relativa Urbanizzazione dei terreni siti in Vasanello, indicati nella Tav. 1 e descritti nella premessa;

ART. 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il lottizzante si impegna a realizzare a proprie cure e spese, le opere di urbanizzazione come indicato nei successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7 ed a cedere gratuitamente sia le opere, sia le aree di cui al successivo art. 8. qualora tali opere non fossero eseguite, parzialmente o totalmente, a cura dei lottizzanti, esse saranno realizzate ad iniziativa del Comune di Vasanello. Le spese relative verranno poi poste a carico del lottizzante medesimo in misura proporzionale alla cubatura relativa ad ogni lotto. Relativamente alle opere di urbanizzazione a confine con gli altri comparti, è fatto obbligo di realizzare le opere comuni contemporaneamente con i comparti limitrofi. In caso di inadempienza il Comune potrà intervenire in sostituzione utilizzando la fidejussione costituita a garanzia ed addebitando direttamente le somme dovute.

ART. 3 - RETE STRADALE

Le strade di Lottizzazione dovranno essere costruite in conformità ai dati tecnici riportati nella Tav. 5 (Rete Viaria) e nella Tav. 6 (Particolari costruttivi).

ART. 4 - RETE IDRICA

La rete idrica dovrà essere conforme a quanto indicato nella Tav.4 (Rete Idrica) salvo particolari prescrizioni che dovessero essere imposte dal Comune all'atto dell'allaccio alla rete Comunale.

ART. 5 - RETE FOGNANTE

Il collettore fognante per quanto si attiene la raccolta e il deflusso delle acque bianche della sede viaria dovrà essere realizzato in conformità a quanto riportato nella Tav. 3 (rete fognante) e nella Tav. 6 (particolari costruttivi). Ogni lotto sarà dotato, a cura del concessionario, di una fossa settica prefabbricata di capacità adeguata al numero di persone da servire.

ART. 6 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'illuminazione pubblica delle strade di Lottizzazione e delle zone a parcheggio pubblico nonché delle aree destinate a mezzi pubblici verrà realizzata come indicato nella Tav. 5. Gli impianti necessari alla distribuzione dell'energia elettrica verranno eseguiti secondo le eventuali prescrizioni che saranno impartite dall'ENEL.

ART. 7 - AREE PER SPAZI PUBBLICI

Le aree da cedere per spazi pubblici saranno destinate a parcheggio e verde pubblico e sono quelle risultanti dalla Tav. 1 (planimetria). Per lo spazio a verde il lottizzante si obbliga a provvedere a sua cura e spese, alla esecuzione dei movimenti di terra necessari alla sistemazione degli spazi a verde pubblico in base a progetti da approvarsi dagli uffici C/li competenti.



ART. 8 - CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI IMPIANTI

La cessione e la consegna delle opere di Urbanizzazione e dei relativi impianti, di cui ai precedenti artt. 3,4,5,6 e 7 avverrà dopo che essi saranno stati eseguiti, anche parzialmente, entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di richiesta di collaudo da parte del lottizzante. Detta richiesta di collaudo potrà avvenire in qualsiasi momento ma entro il termine fissato nel seguente art.9.

Ai fini dell'accertamento della regolarità di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, il Comune di Vasanello si riserva la facoltà di procedere a dei collaudi in corso d'opera; di questi ultimi sarà redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

La cessione al Comune di Vasanello delle opere di Urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 3-4-5-6 e 7 sarà completamente gratuita e comprenderà anche le aree occupate dalle suddette opere.

Alla richiesta di concessione edilizia il proprietario dei Lotti dovrà inoltre versare al Comune i contributi di cui alla Legge 10/77 per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione, secondo la legislazione vigente alla data del rilascio delle singole concessioni edilizie.

ART. 9 - TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE E DI CESSIONE

Il lottizzante si impegna a completare ed a cedere al Comune di Vasanello tutte le opere di Urbanizzazione di cui ai precedenti artt. entro il termine massimo di anni Sette a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione. Tale termine potrà eventualmente essere prorogato a richiesta del lottizzante.

ART.10 - TRASFERIMENTO DI LOTTI

Il Lottizzante si impegna ad inserire negli eventuali atti di trasferimento dei lotti la seguente clausola "L'acquirente dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le clausole della Convenzione di Lottizzazione stipulata tra il Sig.

ed il Comune

di Vasanello in data _____ e trascritta il _____

a _____ n° _____ impegnandosi ad _____

osservarle in proprio nonchè ad inserire le medesime nel contratto di ulteriore trasferimento dei Lotti ". Le parti contraenti rinunciano concordamente all'ipoteca legale che potesse nascere per qualunque motivo da questo atto, esonerando il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART.11 - INADEMPIENZE

Qualora il proprietario sia inadempiente ad una o più clausole della presente convenzione il Comune potrà sospendere il rilascio della concessione edilizia sui lotti che, a suo giudizio, riterrà interessati alle inadempienze. La sospensione verrà revocata non appena il Comune avrà accertato la cessazione della inadempienza. Il Comune potrà dichiarare in danno del proprietario la decadenza della presente convenzione per la parte non eseguita, nei seguenti casi:

- a) il ritardo di oltre un anno rispetto al termine fissato dall'art.9
- b) il rifiuto di stipulare atti di cessione gratuita delle opere di urbanizzazione e delle relative aree;
- c) la realizzazione di opere in notevole difformità dal progetto di lottizzazione;
- d) l'inadempienza in materia di imposte di registro relative alla presente convenzione ed agli altri atti da stipulare con il Comune;
- e) il mancato rispetto dell'art. 10;
- f) le reiterate e gravi violazioni alle norme della presente Convenzione.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al lottizzante, per effetto della presente Convenzione, determinerà altresì l'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere e manufatti senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi e rimborsi di qualsiasi natura. Se le inadempienze si riferiscono al singolo lottista, il Comune adotterà i provvedimenti limitatamente all'inadempiente.

ART. 12 - GARANZIE

Il lottizzante, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione, consegna nelle mani del Sindaco, il quale nella sua qualifica l'accetta, una polizza fidejussoria dell'importo di £. 29.932.100, corrispondente al 100 % del costo complessivo delle opere di Urbanizzazione primaria da eseguire ed a carico del lottizzante, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Lavoro & Sicurtà - Agenzia di Civita Castellana.

La fidejussione, su richiesta del lottizzante e su consenso del Comune, verrà ridotta proporzionalmente in relazione all'importo delle opere di Urbanizzazione da eseguire.

ART. 13 - ONERI E SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico del lottizzante, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia, ed in particolare quelle previste dall'Art. 1 della Legge 28/6/1943 n° 666 dell'Art. 4 della tariffa allegato B della Legge sul Registro, dal D.L. 27/6/46 n° 35 modificato dalla Legge 10/8/50 e dalla Legge 18/12/52 n° 2522.

Le spese per il rilascio della polizza fidejussoria di cui all'art. 12 come pure le spese di tutti gli atti di Cessione al Comune previsti dalla presente convenzione, sono a carico del Lottizzante.

Il lottizzante riconosce per sè, per i suoi successori od aventi causa, la validità della presente Convenzione.

Il presente atto sarà integralmente trascritto a cura e spese del Lottizzante dopo che l'accettazione espressa dalla Amministrazione Comunale avrà ottenuto l'approvazione della Autorità Tutoria.



Letto, approvato, sottoscritto.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL LOTTIZZANTE



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

l'anno millenovecento ttantasei, il giorno Tre del mese di Aprile
18.00, nella Sala delle adunanze Consiglieri, convocato per deliberazione della Giunta Municipale con
 ritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, straordinaria ed
 a pubblica di prima convocazione, per deliberare sull'istanza di autorizzazione
 in appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ACCI MASSIMO	SI		BONETTI ISABELLA	SI	
IANI NICOLINO		SI	GIBELLIERI ENRICO	SI	
ACCACCI ARMANDO	SI		FILIOSA SANDRO	SI	
LOEPOLDO	SI		TABACCHI ANTONIO G. CARLO	SI	
SALVATORI GIOVANNI	SI		FABIANI TERESITA	SI	
GA ELYSE	SI		PAGANINI UMBERTO	SI	
SANTILI MORENO	SI		PAOLOCCI PRIMO	SI	
GA MORENO	SI		SALVATORI REMO	SI	
GINALI MARIO	SI		FUCCELLARA ANTONIO	SI	
GA GIUSEPPE	SI		TABACCHI GIUNIO	SI	

Il Sig. MARACCI MASSIMO

ha presieduto la seduta il Segretario del Comune Signor DE BELLIS Dr. ERMINIO
 Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 20 Consiglieri, dichiaro aperta la seduta
 ed alle funzioni di scrutatori i Consiglieri Sigg.:

Il Sig. MARIANI Nicolino si allontana dall'aula perchè in-
 sato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE, in esecuzione della deliberazione N.187 in data 28/10/1985 vistata dal
 CO.RE.CO. - Sezione di Viterbo, per quanto di competenza, il 30/11/1985 con Dec.
 N.11, è stato adottato il Piano di Lottizzazione del Comparto Edilizio N.7/b
 località CASE MUFFO;

Il Piano, previa regolare pubblicazione a norma di legge è stato inviato
 alla Regione Lazio-Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio secondo
 i disposti dell'Art. 44 della legge Regionale 35/78 in data 12/12/1985 Prot.4195;
 l'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota Prot.212 in data 25/2/1986,
 data per conoscenza anche al CO.RE.CO. - Sezione di Viterbo, ha significato
 di non avere da svolgere, sullo strumento urbanistico in oggetto, osservazioni
 di rilievo sostanziale. Agli ulteriori adempimenti di competenza di questo Comune,
 in attuazione dell'Art. 44 della legge Regionale N.35 del 28/7/1978, fermo restando
 in ogni caso che lo strumento urbanistico stesso potrà essere approvato a condizione

che prima dell'attuazione del P.d.L. venga conseguito il benessere della locale
 comunità, sul sistema di smaltimento dei liquami adottato per il presente insediamento
 che non assuma come volume massimo ammissibile per abitante quello corrispondente
 a 10 mc. di cui: 80 mc. per la residenza in edifici con altezza minima dell'inter-
 no di m.3,20 e 20 mc. per attività complementari connesse con la residenza.
 L'eventuale riduzione di altezza stabilita nel regolamento edilizio o in applica-
 zione dell'Art.43 della legge 457 del 5/8/1978, nonché l'eventuale esclusione
 di volumi utilizzabili per le attività complementari alla residenza, comporterà
 una proporzionale riduzione della volumetria massima ammissibile.

Il Piano è stato poi demadato a codesto Comune medesimo, per quanto attiene i tipi edilizi,
 puntuale verifica dei distacchi e delle altezze, per il rispetto delle norme
 vigenti negli strumenti urbanistico-edilizi vigenti.

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere all'approvazione definitiva del P.d.L.
 nel rispetto di quanto sopra e nell'esercizio della delega di cui all'Art. 44
 della legge regionale 35/78;

IL CONSIGLIO COMUNALE, in esecuzione dell'Art. 24 della legge 28/2/1985, n.47;

DELIBERA con VOTI unanimi,

DELIBERA

di approvare in via definitiva il Piano di Lottizzazione del Comparto Edilizio
 N.7/b in località Case Muffo redatto dal Dott. Arch. Anna VERALDI e interessan-
 te aree distinte in catasto terreni del Comune di Vasanello con le particelle
 n. 30 del Foglio 22 della superficie di mq.3200, costituito dai seguenti elen-
 di:

- Stralcio del P.d.F. - Rilievo aerofotogrammetrico dello stato attuale;
- Calcolo delle superfici e dei volumi;
- Piano di Lottizzazione - Planimetria dello stato attuale;
- Aree edificabili - allineamenti e illuminazione - Tracciato viario;
- Tipologie edilizie consigliate, profili etc.;

Il Piano è stato approvato e sottoscritto.

Il Consigliere ACCACCI ARMANDO

Il Presidente MARACCI MASSIMO

Il Segretario Comunale DE BELLIS ERMINIO

Il Segretario Comunale DE BELLIS ERMINIO

Prot. 1586


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 3/4/1986

N. 60

OGGETTO:

Approvazione definitiva Comparto Edilizio 7/b -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal

il giorno 15/4/1986 consecutivi senza opposizioni

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

Diventa esecutiva in data _____
 ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953, n. 62.

Il Segretario Comunale

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO
 Sezione di Viterbo

Visto: NULLA DA OSSERVARE

Nella seduta del 7/5/86

dec. n. 12331 prot. n. 10824

Viterbo, li 7/5/86

Il Segretario

T. Lepore

F. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 VASANELLO, li 26/6/1986
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Annolato impegno

nel Cap. _____ Bilancio _____

Emesso mandato di pagamento n. _____

del _____



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

L'anno millenovecento NOVANTUNO, il giorno OTTO del mese di APRILE
ore 18.30 nella residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:

		Firmati	Assenti			Firmati	Assenti
CRETA ELVISE	SINDACO	SI		5 MARACCI LUIGI	Assessore	SI	
SALVATORI GIOVANNI	Assessore	SI		6 FABIANI GIOVANNI		SI	
BALDINI MASSIMO		SI		7 TABACCHI ANTONIO G.C.		SI	
GIACINTI LANNO		SI					

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. Creta Elvise
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste l'infrascritto Segretario.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione Consiliare n. 60 del 3/4/1986, esecutiva per visto del CO.RE.CO. n. 12331 del 7/5/86, è stato approvato in Via definitiva il Piano di Lottizzazione del comparto Edilizio n° 7/B in località Case Muffo redatto dal Dott. Arch. Anna Veraldi e interessate le aree distinte in catasto terreni del Comune di Vasanello con le particelle 30-30 del foglio 22 della superficie di mq. 3200 di proprietà dei Sigg. Creta Giuseppe e Mecocci Luigia;

CHE dette aree sono, state acquistate dal Sig. Tosti Corrado per atto rogito del notaio Kecheler Ferrari di Vignanello per cui la convenzione per la lottizzazione e urbanizzazione del comparto edilizio in questione va stipulata con detto nuovo proprietario;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sentito l'ufficio tecnico, nonché alla legittimità del Segretario C/le;
CON VOTI UNANIMI,

DELIBERA

-- precisare che il Piano di Lottizzazione del Comparto Edilizio n. 7/b in località Case Muffo approvato con delibera Consiliare n. 60 del 3/4/1986 e interessante le aree distinte in catasto terreni del Comune di Vasanello con le particelle 30-30 del foglio 22 della superficie di mq. 3200, sono di proprietà del Sig. Tosti Corrado nato il 30/10/1940 e residente a Vasanello in Via del Grottone, 196 e non di Creta Giuseppe e Mecocci Luigia proprietari intestatari all'epoca dell'adozione della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione in oggetto;
-- autorizzare il Sindaco protempore a stipulare la convenzione col suddetto sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo da ogni responsabilità relativa alla trascrizione della convenzione medesima.

F. COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
VASANELLO LI. 26/4/91
IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato e sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
SALVATORI GIOVANNI

IL SINDACO
CRETA ELVISE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ERMINIO DE BELLIS

ORIGINALE

Prot. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 8/4/1991

N. 195

OGGETTO: Lottizzazione comparto Edilizio n. 7/b. Indicazioni nominativo proprietario delle aree.



CAPI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17/4/91 e così per 15 giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

Vasanello, li 26/4/91

Il Segretario Comunale

Divenuta esecutiva in data 26/4/91 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 142/90.

Addi 26/4/91

Il Segretario Comunale

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO
Sezione di Viterbo

Visto: NULLA DA OSSERVARE nella seduta del _____

decisione n. _____ Prot. n. _____

Viterbo, li _____

Il Segretario

f.to _____

RATIFICATA CON
Deliberazione Consiliare
N. _____ del _____
Visto: IL SINDACO

Annotato Impegno

nel Cap. _____ Bilancio _____

Emesso mandato di pagamento n. _____

del _____



LAVORO & SICURTA

Società per Azioni - Capitale Sociale L. 5.000.000.000 Interamente Versato
iscritta al N. 118088 Registro Società Canc. Trib. di Milano Cod. Fisc. e Partita IVA N. 01099380154
Sede Soc. e Direzione: P.zza Erculea, 13/15 - 20122 Milano
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 1963 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 aprile 1963 N. 111)

RAMO

52

POLIZZA FIDEIUSSORIA
Cauzioni a garanzia degli obblighi ed oneri inerenti alle **CONCESSIONI EDILIZIE** (Legge 28-1-1977 n. 10)

Codice Agenzia

711

Codice Subagenzia Agenzia

00

CIVITA CASTELLANA

Acquisitore

Ramo-Categoria

052/010

Numero di Polizza o di Appendice

3.107.3523

Polizza N°	Polizza N°	Polizza N°	Polizza N°	Rischio comune a Polizza N°	Polizza N°
RM					

CONTRAENTE

Indirizzo: **TOSTI CORRADO**
VIA DEL GROTTONE
Cap-Città: **01030 VASANELLO VT**

Codice Fiscale o Partita IVA	Unità di mercato
00002050565	
Codice gruppo	Codice promozione

OGGETTO FIDEIUSSIONE:

PREMESSO che, a seguito di richiesta di **DIETTA TOSTI CORRADO** COD. _____ (in seguito denominato Contraente), domiciliato in **VASANELLO VT - VIA DEL GROTTONE SNC** il Sindaco del Comune di **VASANELLO VT** (in seguito denominato Comune Garante) ha notificato in data **09/11/90** avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione di regolare delibera consiliare; che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data **09/11/90** è stata stipulata fra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 28/1/1977 n. 10, ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo; CIÒ PREMESSO, la Società LAVORO & SICURTA (in seguito denominata Società), domiciliata in P.zza Erculea 13/15 - Milano - con la presente polizza si costituisce FIDEIUSSORE - nell'interesse del Contraente - il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Comune Garante, fino alla concorrenza di L. **29.932.100** (lire **VENTI IN OMILI**) **VENILI IN OVECENTOTRENTADUE MILA 100** della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) **OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE - COMPARTO EDILIZIO N.7/B**
- b) _____

(elenco oneri ed obblighi)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio di cui sopra viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni **SETTE** giorni **===** e cioè dal **31/12/90** al **31/12/97** fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.



CONDIZIONI PARTICOLARI espressamente richieste

MODELLI ed INTERCALARI facenti parte integrante della polizza

Mod. 700 BIS (SI-NO)

DURATA	Inizio alle ore 24 del		Termine alle ore 24 del		DURATA CONTRATTO		Frazionamento	Prima quietanza	Rescindibilità		
	anni	giorni	anni	giorni	anni	giorni					
	31/12/90		31/12/97		7	=	UNICO	31/12/97			
PREMIO	Premio netto		Addiz. di gest. e diritti		Addiz. supplementare		Imponibile		Imposta		TOTALE
	Alla firma						1.057.778		132.222		1.190.000
Rate successive						1.057.778		132.222		1.190.000	

Emessa in **C. CASTELLANA** il **31/12/90**

Questo modello riporta gli estremi delle garanzie che vengono prestate in conformità alla normativa stampata sul retro del presente documento e che, con la firma di accettazione, IL CONTRAENTE conferma di ben conoscere ed accettare.

LAVORO & SICURTA
L'AGENTE PROCURATORE
A. LANCI



IL CONTRAENTE

Tosti Corrado

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Condizioni Generali":

art. 5 - Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento;

art. 6 - Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.;
art. 9 - Deroga alla competenza territoriale.

IL CONTRAENTE

Tosti Corrado

31 DIC. 1990
PAGATO

IL COMUNE GARANTE

[Signature]



L'importo di L. _____ dovuto alla firma della presente polizza è stato pagato

a mani del sottoscritto oggi _____ alle ore _____ in _____

L'AGENTE PROCURATORE

L'AGENTE o L'ESATTORE

A. LANCI



NOTA DI TRASCRIZIONE

NOTA DI TRASCRIZIONE

RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DELLA RICHIESTA

GG MM AA

03.08.91

N. PRESENTAZIONE NELLA GIORNATA

102

N. DI REGISTRO GENERALE

7827

N. DI REGISTRO PARTICOLARE

6147

QUADRO A

DATI RELATIVI AL TITOLO

FORMA DEL TITOLO	DESCRIZIONE ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO				
ESTREMI DEL TITOLO	DATA	GG	MM	AA	NUMERO DEL REPERTORIO
		27	04	91	84
PUBBLICO UFFICIALE o AUTORITÀ EMITTENTE	CATEGORIA	COGNOME E NOME (OPPURE DENOMINAZIONE)			PROVINCIA (SIGLA)
	2	DE BELLIS FARMINO			VT
	SEDE: COMUNE	VASHANELLO			

DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE

ATTO DI CUI SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE	DESCRIZIONE CONVENZIONE FAMILIARE					CODICE 117							
PRESENZA DI CONDIZIONE	PRESENZA DI RISERVA DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO					<input type="checkbox"/>							
	SOSPENSIVA	<input type="checkbox"/>	RISOLUTIVA	<input type="checkbox"/>	TERMINI DI EFFICACIA DELL'ATTO	INIZIALE	GG	MM	AA	FINALE	GG	MM	AA
PATTI AGGIUNTIVI	DESCRIZIONE					CODICE							
	DESCRIZIONE					CODICE							
DATI PER ATTI MORTIS CAUSA	DATA DI MORTE	GG	MM	AA	SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	<input type="checkbox"/>	RINUNZIA O MORTE DI UN CHIAMATO	<input type="checkbox"/>					

ALTRI DATI

ESTREMI DELLA FORMALITÀ DI RIFERIMENTO	DATA	GG	MM	AA	NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE				
PARTI LIBERE NEL QUADRO D RELATIVE A:	QUADRO A		<input type="checkbox"/>	QUADRO B		<input type="checkbox"/>	QUADRO C		<input type="checkbox"/>
RICHIEDENTE (SE DIVERSO DA PUBBL. UFFIC. o AUT. EMITTENTE)	COGNOME E NOME								

RISERVATO ALL'UFFICIO

NUMERO DI PAGINE	4	IMPOSTA IPOTECARIA L.		ESEGUITA LA FORMALITÀ ESATTE LIRE <i>Cento cinquanta tre mila e quattrocento</i>
NUMERO DI UNITÀ NEGOZIALI	1	PENA PECUNIARIA L.		
NUMERO DI OGGETTI A FAVORE		BOLLO L.		
NUMERO DI OGGETTI CONTRO		DIRITTO SCRITTURATO L.		
CRIZ. CAMPIONE ART. N.		TASSA IPOTECARIA L.		
ENDT. A DEBITO ART. N.		TOTALE GENERALE L.	243500	